

Parte Speciale “S”

**Reati di
frode in competizioni sportive,
esercizio abusivo di gioco
o di scommessa e giochi d’azzardo
esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 110 del 18/11/2019



CONSORZIO DI BONIFICA
VENETO ORIENTALE
San Donà di Piave - Portogruaro

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

S.1 Tipologie di reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)

Con l'art. 25-*quaterdecies*, il Legislatore ha allargato il catalogo odei reati presupposto, includendo nel Decreto 231 le seguenti fattispecie.

Art. 1 Legge n. 401 del 13 dicembre 1989 Frode in competizioni sportive

La disposizione punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Art. 4 Legge n. 401 del 13 dicembre 1989 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

La fattispecie prende in considerazione la condotta delittuosa posta in essere da chiunque eserciti abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, ovvero chiunque organizzi scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall'UNIRE, o, ancora, partecipi a dette attività o le pubblicizzi.

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata nel settembre 2014.

La Convenzione si prefigge di “combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport”, ponendosi, altresì, l'obiettivo di “prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali” e di “promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive”.

La nuova fattispecie risponde alla necessità di “una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto”, emersa nella Legge n. 401/89, sugli interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

S.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio

La probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota in relazione alle attività consortili.

Peraltro, lo statuto non contempla attività nell'ambito legale delle competizioni sportive, del gioco e delle scommesse, attività che potrebbero divenire contigue o prestarsi alla commissione delle fattispecie di reato presupposto.

Di conseguenza, si esclude la possibilità di commissione dei reati sopra analizzati.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e la conseguente necessità di aggiornamento del Modello.